

(n. 669-140-453)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 669)

presentato dal Presidente della Regione

(Musumeci)

su proposta dell'Assessore regionale il territorio e l'ambiente

(Cordaro)

il 18 dicembre 2019

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante
Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2011, n.380*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 140)

presentato dal deputato: Barbagallo

*Modifiche ed integrazioni agli artt. 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
recante "Recepimento del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 453)

Presentato dal deputato: ARICO'

il 29 novembre 2018

*Norme per la limitazione del diritto di cessione e trasferimento di volumetrie
- Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 10/08/2016 -*

Testo unico per l'edilizia

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

La presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche alla legge regionale n. 10 agosto 2016, n. 2016 (nel seguito L.R. 16/2016) con la quale è stato recepito nell'Ordinamento regionale il "Testo unico" in materia di edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380 (nel seguito DPR 380) e successive modifiche.

Le integrazioni e le modifiche proposte si rendono necessarie per meglio definire alcuni aspetti della suddetta legge regionale, anche alla luce delle disposizioni statali modificative del T.U. intervenute con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 del (art. 3) che richiedono la revisione degli articoli recepiti con modifiche, sia per adeguare il testo normativo alle decisioni della Consulta che con Sentenza n. 232 del 26 settembre 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tre articoli della L.R. 16/2016, ed in particolare:

- dell'articolo 3, comma 2, lett. f) nella parte in cui ha previsto tra le "attività libere" la realizzazione di impianti di energia rinnovabile senza le preventive valutazioni di natura ambientale;

- dell'articolo 14, commi I e 3 nelle parti in cui è prevista la regolarizzazione di illeciti edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo, conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente soltanto alla data di presentazione dell'istanza e non anche al momento dell'abuso (comma 1), e il maturarsi del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (comma 3);

- dell'articolo 16, commi I e 3 nella parte in cui, nel recepimento dell'art. 23bis del T.0 consente di avviare alcuni interventi edilizi in seno allo sportello unico senza la preventiva acquisizione della valutazione di incidenza in attuazione delle direttive comunitarie.

Con particolare riguardo alle nuove disposizioni discendenti dall'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 222/2016, tutte rivolte alla semplificazione, particolare rilievo assumono talune norme di alleggerimento dei procedimenti amministrativi ed in particolare quelle che prevedono l'accorpamento delle attività libere in due categorie, solo una delle quali soggetta a "comunicazione asseverata" (CILA), e l'abrogazione delle procedure relative alla "denuncia di inizio attività" le quali vengono in parte ricondotte alla comunicazione asseverata, in parte trasposte nell'ambito dei procedimenti riferiti alla "segnalazione certificata" (SCIA); inoltre, viene introdotto un nuovo procedimento semplificato alternativo al permesso di costruire (definito "SCIA alternativa") che, su iniziativa dell'interessato, sostituisce per alcune tipologie di intervento la procedura più complessa richiesta dal titolo abilitativo di rango superiore.

Anche il differimento dei termini di definizione del "Regolamento tipo edilizio unico" e delle modalità di attuazione dello "Sportello Telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione" (STARS) si è reso necessario per non vanificare attività

complesse che avrebbero comunque richiesto approfonditi aggiornamenti o adeguamenti se non conformi alle svariate modifiche da apportare al testo normativo.

In ultimo, si è provveduto alla rettifica di taluni refusi contenuti nel testo originario della L.R. 16/2016 ed a sostituire od integrare alcuni articoli al fine di fornire opportune precisazioni degli ambiti di applicazione della norma che, ad un anno dalla data di entrata in vigore, hanno creato non poche difficoltà operative ai tecnici dei Comuni ed ai professionisti, e tra queste la disciplina del trasferimento di diritti edificatori, la destinazione dei proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie, l'abrogazione esplicita di alcune disposizioni di legge contrastanti o concorrenti, alcune disposizioni tecniche in materia simica, l'introduzione di una norma transitoria sull'istituzione dello Sportello unico dell'edilizia (SUE) e, non ultima, una particolare disposizione a tutela delle prestazioni dei professionisti incaricati degli adempimenti amministrativi e tecnici inerenti le complesse procedure di progettazione, direzione e certificazione dei lavori.

Nel dettaglio, il contenuto delle nuove norme introdotte e di quelle oggetto di modifica o, integrazione è di seguito riportato.

All'articolo I si prevede una modifica dell'elenco delle norme recepite "dinamicamente" del DPR 380, una modalità di recepimento questa che consente l'automatica introduzione nell'ordinamento regionale anche delle modifiche normative che saranno approvate dal legislatore nazionale. Analogamente con l'articolo [bis è previsto l'aggiornamento della rubrica del Titolo LE con l'inserimento delle norme del DPR 380 che sono oggetto dell'odierno recepimento con modifiche.

Con l'articolo 2 si intendono prorogare i termini stabiliti dagli articoli 2 e 17 della L.R. 16/2016 relativi, rispettivamente, alla emanazione del "Regolamento tipo edilizio unico" ed alle modalità di attuazione dello "Sportello Telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione" (STARS). Ciò si è reso necessario anche al fine di consentire, senza la necessità di continui aggiornamenti, l'adeguamento degli stessi regolamenti alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 222/2016 e l'adozione dei modelli unificati e standardizzati per l'edilizia, finalizzati questi ultimi all'acquisizione dei titoli abilitativi relativi alle diverse tipologie di intervento.

L'articolo 3 prevede una riscrittura dell'articolo 3 della L.R. 16/2016 in materia di attività di edilizia libera. Con tale riscrittura, da un lato, in conformità a quanto stabilito dall'art.3 del D.Lgs. 222/2016, sono stati definiti più accuratamente o elencati nuovi interventi, da effettuare senza la necessità di comunicazioni, in settori quali l'installazione di pompe di calore, la realizzazione di interventi legati all'eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione delle serre con strutture precarie, l'installazione di gazebi privi di pareti chiuse e di pannelli solari e fotovoltaici nonché la realizzazione di aree ludiche. Sono inoltre stati meglio definiti taluni altri interventi, da effettuare previa comunicazione asseverata, relativi ad impianti di energia rinnovabile, muri a secco e opere interrato di smaltimento reflui.

L'articolo 4 intende modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, con il quale si recepiva l'articolo 9 "Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica" del DPR 380/2001. In tal modo, nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti attuativi previsti dallo strumento urbanistico generale, saranno consentiti gli interventi di minore impatto di "ristrutturazione edilizia" (lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001, in luogo di quelli di maggiore impatto di "ristrutturazione urbanistica" (lettera f). Analoga modifica nel caso in cui i vincoli derivanti da piani urbanistici siano scaduti da più di tre anni. Ciò anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa che per gli inter-

venti di maggiore impatto, quali quelli che prevedono la ristrutturazione urbanistica, ritiene necessaria la definizione di piani attuativi o l'approvazione di specifiche varianti urbanistiche.

L'articolo 4 prevede anche una integrazione, attraverso l'introduzione del comma 5, che consente al privato la possibilità di realizzazione diretta e gestione di interventi relativi a opere pubbliche o di pubblico interesse, nei casi di vincoli preordinati all'espropriazione decaduti, a mezzo di permesso di costruire convenzionato, disciplinato dall'articolo 20, con il duplice obiettivo di assicurare, attraverso una gestione privatistica, sia la fruizione di servizi essenziali da parte della collettività, diversamente non perseguibile per le croniche condizioni di disagio in cui versano gran parte dei bilanci comunali (insufficienti a sopportare i costi di esproprio e di realizzazione delle opere), che la riqualificazione urbanistica di un'area diversamente non utilizzata ed il ripristino di un valore economico del bene a vantaggio del privato, vessato oltremodo dalla reiterata imposizione di vincoli improduttivi di effetti cogenti e diretti nei confronti della collettività, stante che, nonostante la gestione del privato, la destinazione delle opere rimane esclusivamente per una fruizione oggettivamente pubblica.

L'attribuzione di natura conformativa al vincolo, riservata comunque alla prerogativa dell'ente locale titolare delle scelte di pianificazione, comporta altresì il venir meno del Limite temporale di efficacia del vincolo, e la riduzione drastica del ricorso al contenzioso per la riqualificazione di aree (c.d. zone bianche) che in atto hanno perduto la loro suscettibilità edificatoria.

Il coinvolgimento di risorse private comporterà, di contro, un maggior coinvolgimento del mondo privato nell'operazione, stimolando l'imprenditoria locale e l'indotto, con ripercussioni positive in termini di sviluppo, crescita e posizionamento internazionale.

All'articolo 5 sono meglio definiti gli interventi di recupero volumetrico a fini abitativi, con la previsione di "ammezziati di altezza legittimata alle destinazioni d'uso" in aggiunta ai locali già previsti.

All'articolo 6 è prevista la soppressione del riferimento alla Dichiarazione di inizio attività (DIA) per adeguare la normativa alle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs 222/2016.

L'articolo 7 intende correggere un riferimento normativo dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 poiché la soglia per l'affidamento dei lavori pubblici stabilita dal codice sull'aggiudicazione dei contratti è quella disciplinata dall'articolo 35, comma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e non dall'articolo 1, comma 3. E' inoltre prevista una modifica al comma 13 relativa all'introduzione del computo metrico estimativo allegato al progetto in luogo del mero progetto per la determinazione del costo di costruzione.

L'articolo 8 intende riscrivere i commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16 in materia di riduzione o esonero dal contributo di costruzione di cui all'articolo 17 del DPR 380, adattando la terminologia alla nuova normativa di riferimento con particolare riferimento alla soppressione dei termini legati alla concessione edilizia in favore dei termini legati al permesso di costruire.

L'articolo 9 evidenzia la possibilità di presentare la "segnalazione certificata di inizio attività" anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo; inoltre chiarisce il significato dell'articolo 10 della l.r. 16 del 2016 che ha previsto, alla lettera b) del comma 4, a determinate condizioni, la possibilità di procedere ad interventi di "ristrutturazione edilizia"

mediante la disciplina semplificata della DIA in alternativa al permesso di costruire, anche nelle zone e negli immobili vincolati di cui alla precedente lettera a). L'attuale formulazione della norma ha creato non poche difficoltà interpretative stante che la stessa sembra ripetere quanto già stabilito alla lettera a) precedente. La norma così riscritta dirime tali possibili differenti interpretazioni della norma.

L'articolo 10 prevede l'esplicito richiamo alle più recenti disposizioni di cui alla legge 21 maggio 2019, n. 7 la quale ha abrogato la l.r. n. 10/1991, mentre dispone con il secondo comma la soppressione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo I t della legge regionale 16 nel testo vigente. Tale ultimo periodo richiamava le disposizioni di cui al comma Sbis dell'articolo 20 del Testo unico, già recepito dinamicamente nella norma medesima all'articolo 1, comma successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs_ n. 127 del 2016.

Con riguardo, inoltre, al comma 4 dello stesso articolo, avverso il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva sollevato dubbi di costituzionalità, si ritiene dover mantenere il testo originario in quanto la Consulta con Sentenza n. 232/2017 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità promosse.

L'articolo II modifica l'articolo 14 della l.r. 16/2016 con il quale è stato recepito, con modifiche, l'articolo 36 del DPR 380 rubricato "Accertamento di conformità"; tale modifica è necessaria per ratificare la dichiarazione di incostituzionalità della Consulta a seguito della impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri che ha rivendicato sconfinamenti della norma regionale nelle competenze esclusive dello Stato in materia di sanzioni e di legislazione penale. La nuova formulazione si conforma al dettato normativo statale che prevede la "doppia conformità" e le modalità ed i termini del silenzio-rifiuto sull'istanza.

L'articolo 12, preso atto della indifferibile abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 16/2016 (disposto della Sentenza della Corte Costituzionale 25 settembre 2017, n. 232 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 16 commi I e 3), intende recepire con modifiche l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Competenza della Regione".

La modifica si rende necessaria per definire, nei casi in cui il reato di violazione delle norme sismiche sia rubricato ed estinto per qualsiasi causa, l'ambito di competenza del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico. Con i commi successivi si intendono risolvere le criticità procedurali che si sono dovute affrontare nei casi in cui l'accertato reato di violazione sia estinto per qualsiasi causa, e comunque sia stata già verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 ovvero ancora ai casi in cui il reato sia estinto per qualsiasi causa e non sia rubricata la violazione delle norme in materia di costruzioni in zone sismiche in quanto il giudice ha ritenuto rilevanti gli aspetti urbanistici e, pertanto, la norma non consente di emanare alcun provvedimento definitivo. Per ambedue le fattispecie, si è ritenuto coerente che la procedura sia conclusa dallo stesso Ufficio del Genio Civile competente.

L'articolo 13 intende modificare l'articolo 20 della l.r. 16/2016 con la previsione che il richiedente del permesso di costruire "convenzionato" realizzi i servizi specificatamente elencati.

L'articolo 14 intende integrare l'articolo 21 della l.r. 16/2016 "Norme in materia di apertura di cave" al fine di assicurare anche per la materia de qua il rispetto dei criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS) dal D.M. 17 ottobre 2007, onde evitare eventuali rilievi di costituzionalità.

L'articolo 15 costituisce integrazione a quanto disposto dall'articolo 22 della l.r. 16/2016 attraverso la possibilità per i comuni di disciplinare, con delle limitazioni, gli ambiti di applicazione delle cessioni di cubature e del trasferimento di diritti edificatori.

L'articolo 16 intende integrare le disposizioni contenute nell'articolo 23 mediante la previsione del vincolo di destinazione, con la proposta di riduzione al 30 per cento, dei proventi dei contributi assegnati ai comuni dalle disposizioni della Lr. 16/2016 e successive modificazioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione. E' inoltre richiamata la vigenza dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sulle competenze degli uffici comunali di ragioneria, e degli istituti di credito preposti alla gestione dei fondi derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni pecuniarie di competenza dei corriturii.

L'articolo 17 prevede l'esplicito riferimento alle più recenti disposizioni di cui alla legge 21 maggio 2019, n. 7, con la quale, tra l'altro, è stata abrogata la legge regionale n. 10/1991, con particolare riferimento al Titolo 111 che disciplina in maniera più esplicita ed articolata le norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo.

L'articolo 18 attraverso l'introduzione dell'articolo 25-bis nel testo della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, interviene in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo mediante l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge regionale 10 novembre 2004, n.

Con il menzionato articolo 24, infatti, il legislatore ha proceduto a recepire soltanto termini e forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'art. 32 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, ed ha statuito, secondo quanto previsto al comma 1, la possibilità del rilascio del titolo abilitativo edilizio delle opere non conformi alle previsioni urbanistiche, stabilendo al comma 3 che i termini, le modalità, le forme ed i limiti di ammissibilità fossero quelle stabilite nella disposizione stessa e nelle normative regionali, facendo salve al successivo comma 4 le competenze delle Regioni a statuto speciale e quindi della Sicilia.

Con il predetto recepimento resta pertanto salva l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli non assoluti, sempre ed in ogni caso subordinate al nulla osta rilasciato dagli Enti di tutela dei vincoli predetti, e sempre che i vincoli stessi, posti antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comportino inedificabilità assoluta per tutti i casi analiticamente previsti all'art. 32 da tutte le lettere, da a) a g), del comma 27, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Peraltro le Sezioni Riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa (per tutte le statuizioni contenute nel parere n. 291/2010 del 31 gennaio 2012 reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione), ossia il supremo Consesso nomofilattico amministrativo della Regione, ha confermato che secondo la previsione normativa regionale "l'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha modificato l'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non ha inciso sul contenuto degli artt. 32 e 33 ivi previsti ma confluiti e sostituiti, in sede di recepimento, nell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37", per cui nelle aree soggette a vincolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo medesimo, purché quest'ultimo "non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima".

L'articolo 19 costituisce integrazione a quanto disposto dall'articolo 26 preso atto della necessità di chiarire le perplessità suscitate dalla nonna che non ha espressamente finalizzato le aree di pertinenza dell'edificio oggetto di cambio d'uso alle esigenze della nuova destinazione, atteso che sia nel caso di destinazioni turistico-ricettive che commerciali, le aree di pertinenza costituiscono naturale sviluppo di attività e destinazioni complementari connesse, quali la realizzazione di spazi attrezzati per lo svago come piscine e spazi di relazione per le attività turistico ricettive, o parcheggi e aree verdi attrezzate per le attività commerciali destinate alla media o grande struttura di vendita.

Ferma restando la possibilità di mantenere inalterata (anche con eventuali riduzioni volumetriche) la cubatura dell'edificio esistente e regolarmente assentito per le finalità previste dalla legge; l'eventuale occupazione di aree di elevata estensione richiede in tali casi un procedimento di variante urbanistica, anche mediante ricorso alla procedura semplificata della Conferenza di servizi attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

L'articolo 20 intende colmare il refuso costituito dalla parola "abitativo" che viene sostituita con la parola "abilitativo" che sembra essere più attinente alla norma di riferimento.

L'articolo 21 intende ampliare l'elenco delle norme abrogate previste dall'articolo 30 della legge regionale 16/2016, In particolare, alcune di queste hanno per oggetto l'apertura di cave (l.n. 127/80 e 22/82); altre sono di fatto superate dalle nuove disposizioni, ad esempio quelle sulle procedure per il rilascio della concessione edilizia (art. 2, l.r. 17/94), la riduzione del contributo di costruzione per interventi produttivi in verde agricolo (art. 19 della 5/2011); altre ancora sono ridisciplinate in maniera sostanzialmente corrispondente ai principi generali (art. 18 della l.r. 4/2003). In ultimo le previsioni normative di cui alla legge regionale n. 14/2014, relative alle procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità/agibilità e la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori sono oggi di fatto superate.

L'articolo 22 introduce l'articolo 30bis concernente disposizioni transitorie in materia di istituzione dello Sportello unico per l'edilizia che si rende necessaria per consentire agli enti locali l'espletamento delle relative procedure, è altresì prevista la continuità amministrativa in ordine ai procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi già avviati o da avviare, nelle more della istituzione dello stesso "sportello unico per l'edilizia".

Gli articoli 23, 24 e 25 intendono modificare gli articoli 63, 85 ed 86 della l.r. 16/2016 al fine di rendere coerente la normativa con le vigenti norme di settore in materia di lavori pubblici ed in materia di strutture.

L'articolo 26 colma una lacuna riscontrata nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, in materia di agibilità delle opere realizzate dalle pubbliche amministrazioni.

Ed infatti il decreto medesimo con l'articolo 7, rubricato "Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni", aveva escluso l'applicabilità del titolo II ma non aveva disposto in ordine al titolo III riguardante l'agibilità degli immobili realizzati dalle pubbliche amministrazioni.

Si è ritenuto pertanto di dover escludere per tali opere l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III individuando nel certificato di collaudo tecnico amministrativo il titolo che legittima l'agibilità di tali immobili.

L'articolo 27 prevede l'abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019; tale articolo subordina il rilascio dei titoli endoprocedimentali (autoriz-

zazione Uffici del Genio civile, Soprintendenza etc.) al pagamento delle spettanze per le attività di progettazione mentre non tiene conto delle attività di progettazioni concernenti il rilascio dei titoli abilitativi ma soprattutto discrimina [e altre attività, non meno importanti, conseguenti quali la direzione lavori, il collaudo etc.

L'articolo 28 introduce correttamente il principio che subordina l'efficacia dei titoli abilitativi e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, al pagamento delle spettanze, contrattualmente pattuite fra il committente ed i professionisti incaricati a vario titolo per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere, attraverso dichiarazioni rese dai professionisti medesimi.

Tale principio è esteso alle fasi di progettazione e di esecuzione delle opere, nonché di tutte le altre attività necessarie ad asseverare l'agibilità.

L'articolo prevede, infine, che le stesse attestazioni siano rese dai professionisti a qualunque titolo incaricati ed esonerati dal committente, contestualmente alla nomina dei professionisti subentranti e fatti salvi eventuali contenziosi in essere.

In ultimo, all'articolo 29 è stato precisato che le disposizioni modificative apportate alla legge regionale 16/2016 non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche introdotte dal TITOLO II, si applicano nel territorio della Regione siciliana le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche".

2. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 che fanno riferimento agli articoli recepiti con modifiche di cui al Titolo II devono intendersi riferite agli articoli così come modificati".

3. La rubrica del Titolo II della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituita:

"TITOLO II

Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

Art. 2.

*Modifiche agli articoli 2, comma 2, e 17, comma 3 della
legge regionale 10 agosto 2016. n. 16*

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia
di "Attività edilizia libera"*

1. L'articolo 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito:

"1. Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e di quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla valutazione di impatto ambientale, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pS1C, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori esterni;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste di opere in muratura, strumentali all'attività agricola;
- f) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;
- g) le recinzioni di fondi rustici;
- h) le strade poderali;
- i) le opere di giardinaggio;
- l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;
- m) le cisterne e le opere connesse interrato, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;
- n) le opere di smaltimento delle acque piovane;
- o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;

- p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,30 metri;
- q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;
- r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione e privi di pareti chiuse di qualsiasi genere;
- s) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione;
- t) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- u) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centoventi giorni previa comunicazione di avvio lavori;
- v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati;
- z) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aa) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica dell'inizio dei lavori, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/200 come introdotto dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. In caso di frazionamento di unità immobiliari aventi destinazione residenziale l'area già vincolata a parcheggio in applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrata e modificata dalla legge 24 marzo 1989; n. 122, dovrà essere asservita con vincolo permanente di destinazione ad una delle unità immobiliari derivate;

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a), dell'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali;

d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n.42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri., e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

e) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

f) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi;

g) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g) e di quelle di cui alla lettera i);

h) la realizzazione di strade interpoderali;

i) la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri; per altezze superiori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10;

l) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici;

m) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza superiore a 1,50 metri;

n) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a-bis), b), c) e d) di cui all'articolo 23-ter 'del DPR: 380/2001 come recepito dinamicamente dall'articolo I della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, nonché per quelli di cui alla lettera b) disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori asseverata, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all' articolo 17, comma 1, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata dall'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comporta la sanzione pecuniaria pari a mille euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole 'lettera f)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettera d).'

2. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 prima delle parole "alla lettera f)" sono aggiunte le seguenti: "alla lettera d) e".

3. All'articolo 4, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Nelle aree di cui al comma 4, sono altresì ammessi gli interventi di iniziativa privata volti alla pubblica fruizione per la realizzazione delle urbanizzazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4 comma 5 del D.M. 1444/68, secondo i parametri tecnici delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico, attraverso permesso di costruire convenzionato, con il procedimento di cui al successivo articolo 20."

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 5, comma I, lettera d, punti 1 e 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo le parole "degli interrati e dei seminterrati" sono aggiunte le seguenti parole "e degli ammezzati di altezza legittimata alle destinazioni d'uso".

2. All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo le parole "o la sostituzione dei solai esistenti" aggiungere le parole "senza alterazione dei volumi preesistenti".

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, le parole "alle denunce di inizio attività e" sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 35, comma 1".

2. Il comma 13, dell'art. 7, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito:

"13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, individuato dal comune in base al computo metrico estimativo allegato ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento."

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Riduzione o esonero dal contributo di costruzione' di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, i commi 6, 7, 9 e 10 sono così sostituiti:

"6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il richiedente il permesso di costruire si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono il permesso di costruire per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili destinati ad abitazione, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

8. (omissis)

9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi di costruzione resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre i contributi di costruzione al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica".

Art. 9.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Segnalazione certificata di inizio attività' di cui al recepimento dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente: "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività.

2. L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

"1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.

5. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

1) il solaio sia preesistente;

2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

3) la classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine.

c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato.

6. Gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b) ed e), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 4, lettera

d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5.

7. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

8. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della • disciplina urbanistica-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1."

Art. 10.

Modifiche dell'articolo 11 in materia di 'Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori' di cui al recepimento dell'art. 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche

1. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 1.0" sono sostituite dalle parole "agli articolo 26 e 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7".

2. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 1.6, è soppresso l'ultimo periodo.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Accertamento di conformità' a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei commi 1 e 3 con Sentenza n. 232 del 2017

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

"1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'in-

tervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

"3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata."

Art. 12.

Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituita: "Recepimento con modifiche dell'articolo 100 'Competenza della Regione' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche".

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ordina, con provvedimento definitivo, visto il parere dell'Ufficio del genio civile e sentito il competente ufficio del Dipartimento, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

2. Qualora per l'accertato reato di violazione delle norme del presente capo, individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal dispositivo del Giudice penale, sia stata verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, il relativo procedimento amministrativo di competenza è definito dal parere reso in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 96, comma 2 dal dirigente dell' Ufficio del genio civile alla competente autorità giudiziaria.

3. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui al presente capo, il procedimento amministrativo di competenza è definito a cura dell'Ufficio del genio civile."

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. In caso di inadempienza di cui al comma 1 si applica l'articolo 99."

Art.13.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Nei lotti interclusi e nelle aree residue di cui al comma 1, oltre alla previsione di rete idrica, viaria e fognaria, occorre l'impegno del richiedente a realizzare le reti mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica illuminazione e telefonica qualora necessario".

Art. 14.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 21, comma 1, dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS).".

Art. 15.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

"2. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'articolo 23 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante integrazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale."

Art. 16.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016; n. 16

1. L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

"1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni."

Art. 17.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 25, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10" sono sostituite dalle parole "del Titolo III della regionale 21 maggio 2019, n. 7".

Art. 18.

Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

"25-bis Norme di interpretazione autentica.

1. Con l'articolo 24 della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono stati recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'art. 32 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. In forza del predetto recepimento resta salva l'ammissibilità delle istanze presentate, ai sensi del precedente comma 1, per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente."

Art. 19.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente ed all'area di pertinenza strettamente funzionale alla nuova destinazione d'uso dell'immobile, salvo il ricorso alla variante urbanistica, anche mediante lo strumento della conferenza di servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di interventi che richiedono l'impegno di aree di pertinenza, benché funzionali, ma tuttavia di rilevante estensione."

Art. 20.

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, la parola "abitativo" è sostituita dalla seguente: "abilitativo".

Art. 21.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, le parole " e 43" sono sostituite dalle parole ", 43 e 68".

2. All'articolo 30, comma lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "articoli 4, 5, 6, 7 e 9" sono sostituite dalle parole "articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, ultimo periodo, ".

3. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono aggiunte le seguenti lettere:

- "c) l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;
- d) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;
- e) l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;
- f) l'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;
- g) gli articoli 2, ad eccezione dei commi I e 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
- h) l'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- i) l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
- l) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14."

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente:

“ Art. 30 bis.

Disposizioni transitorie

1. Il termine per l'istituzione da parte delle amministrazioni comunali dello Sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., è stabilito in 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto assessoriale di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Nelle more della sua istituzione continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge e le procedure amministrative previgenti.”.

Art. 23.

Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Opere pubbliche'

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

Recepimento con modifiche dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Azioni sismiche'

1. L'edificio è progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni, così come previste e definite dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

Art. 25.

Recepimento con modifiche dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Verifica delle strutture'

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Gli elementi resistenti di cui al comma 1 sono verificati per le possibili combinazioni prescritte dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 26.

Agibilità degli immobili realizzati dalla pubblica amministrazione

1. Le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non trovano applicazione per le opere concernenti l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo costituisce titolo che legittima l'agibilità degli immobili di cui al comma 1.

Art. 27.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1

1. L'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 è abrogato.

Art. 28.

Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi

1. L'efficacia dei titoli abilitativi edilizi siano essi di parte (CILA, SCIA) che di Ufficio (PDC), e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinata al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di cui alla legge regionale IO agosto 2016, n. 16 e concordate dal contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge 24 marzo 2012 n.27 e s.m.i..

2. Le dichiarazioni sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività di progettazione, costituiscono parte integrante della comunicazione, segnalazione o richiesta di titolo abilitativo da trasmettere in uno al modello unificato di presentazione della documentazione relativa ai titoli edilizi, ed alla modulistica di presentazione per il rilascio di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, ivi compresi quelli rilasciati dagli Uffici del Genio Civile e dalle Soprintendenze ai B B.CC.AA.

3. Alla comunicazione di fine lavori ed alla segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai titoli abilitativi di cui al comma 1, devono essere allegate analoghe dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 415, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività svolte in corso di esecuzione dei lavori, e per tutte le altre attività successive e necessarie ad asseverare l'agibilità.

4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi rese da parte dei professionisti a vario titolo incaricati sostituiti dal committente per qualunque ragione, devono essere allegate contestualmente alla comunicazione dei professionisti subentrati a vario titolo incaricati, fatta salva la produzione di atti giudiziari che dimostrino un contenzioso in essere fra il committente ed il professionista.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge non può comportare nuovi oneri sul bilancio della Regione.

Art. 30.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.